

Vittoria *Formula*
FAMIGLIA
INCENDIO

**CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE**



Vittoria
Assicurazioni

SEZIONE INCENDIO

1 - Rischi assicurati – Garanzia Base Forma Classic	pag. 2
2 - Esclusioni – Forma Classic	pag. 4
3 - Garanzie Complementari – Forma Classic	pag. 5
4 - Rischi assicurati – Forma Elite	pag. 9
5 - Condizioni particolari	pag. 14
6 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 14
7 - Esagerazione dolosa del danno	pag. 15
8 - Procedura per la valutazione del danno	pag. 15
9 - Mandato dei periti	pag. 15
10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro	pag. 16
11 - Forma di assicurazione	pag. 16
12 - Determinazione del danno	pag. 16
13 - Forma a Valore Intero - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale	pag. 17
14 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 17
15 - Anticipo indennizzo	pag. 17
16 - Buona fede	pag. 18
17 - Titoli di credito	pag. 18
18 - Rinuncia alla rivalsa	pag. 18
19 - Limite massimo dell'indennizzo	pag. 18

SEZIONE INCENDIO

Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati:

- siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato);
- siano situati sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

1 - Rischi assicurati – Garanzia Base - Forma Classic

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, esclusivamente dagli "Eventi Coperti" di seguito previsti.

Per quanto riguarda il contenuto, i valori, i preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati.

Eventi Coperti

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato;
- h) furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- i) rovina di ascensori o montacarichi;
- j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.

Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti l'Impresa indennizza:

- i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori,
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,

- mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti alle cose assicurate cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro. Le spese saranno rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'importo liquidabile ai sensi di polizza.

Nell'ambito della "Garanzia Base" si intendono comprese anche le seguenti estensioni:

Oggetti pregiati e preziosi

L'Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo superiore al 20% della somma stessa con il massimo di Euro 35.000.

Denaro

L'Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo superiore al 5% della somma stessa con il massimo di Euro 2.500.

Capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro

Tali enti si intendono in garanzia anche quando portati con sé dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano. L'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa con il massimo della metà di ogni limite di indennizzo indicato alle voci "Oggetti pregiati e preziosi" e "Denaro" della "Garanzia Base - Forma Classic". Questa estensione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino ad un massimale di Euro 50.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, implosione, esplosione, scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza di Euro 10.000.

Si precisa che, ai fini dell'operatività della garanzia, l'evento che ha cagionato danni a terzi deve originarsi da beni regolarmente assicurati in polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato medesimo.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

2 – Esclusioni – Forma Classic

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- 3) formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali;
- 4) acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas;
- 5) slavine, valanghe;
- 6) stillicidio o umidità;
- 7) cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;

b) a cose mobili all'aperto. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio e da "eventi sociali e politici";

c) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;

d) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

e) determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;

f) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;

g) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico;

h) conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;

i) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

j) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

k) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine;

- l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- m) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- n) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia;
- o) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- p) furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- q) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- r) lastre.

3 – Garanzie Complementari – Forma Classic

(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

Acqua condotta

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera a) punto 4) risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato di cui all'ubicazione del rischio indicata in polizza.

L'Impresa non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

Danni elettrici

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera q) si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti, non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Si intendono altresì esclusi i danni a software; da rotture derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione; nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

La garanzia si intende operante per gli enti compresi nelle definizioni delle partite Fabbricato e Contenuto, e solo quando le stesse siano regolarmente indicate in polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di polizza.

L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Eventi Atmosferici

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera k) indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- uragano,
- bufera,
- tempesta,
- vento e cose da esso trasportate,
- trombe d'aria,
- gelo,
- grandine,

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non, nonché i danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato ed al contenuto (se assicurato) purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, sempreché il fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.

Agli effetti della presente Garanzia Complementare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

Si precisa, inoltre, che l'Impresa non sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 5.000 limitatamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se, a parziale deroga di quanto indicato alla lettera o) del capitolo "Esclusioni – Forma Classic", aperti da uno o più lati.

Eventi sociali e politici

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera d) indennizza:

- i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano,

individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, **con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti di cui al punto precedente anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

L'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato e/o il Contenuto, indennizzo superiore all'80% della somma stessa, previa detrazione di una franchigia di Euro 500.

Intasamento grondaie e pluviali

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera a) punto 3) indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo con il minimo di Euro 200.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 1.000.

Lastre

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera r) indennizza i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" si intendono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulle strade o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di polizza.

L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera a) punto 3) risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" si intendono esclusi i danni conseguenti:

- a) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora non richiamata la garanzia complementare "Intasamento grondaie e pluviali";
- b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 200;
- In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 1.000.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del sinistro sia operante in polizza la garanzia "Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta", nei limiti dalla stessa previsti.

Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia "Acqua Condotta" l'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera a) punto 4) qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano:

- per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, sino ad un massimo di Euro 4.000;
- per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di Euro 1.500.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 200.

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative a impianti di irrigazione.

Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas

L'Impresa a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni Forma Classic" lettera a) punto 4) in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per

riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

Agli effetti della presente garanzia :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 100;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 1.000.

4 - Rischi assicurati – Forma Elite

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, subiti per cause non espressamente escluse.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursione termica. Da guasti meccanici e/o da anormale od improprio funzionamento. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio, fulmine, eventi atmosferici, sovraccarico di neve, fuoriuscita di acqua, urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato;
- 2) di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, scippo, ad eccezione del furto di fissi ed infissi e dei guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- 3) da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti;
- 4) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Sono tuttavia compresi i danni provocati allo scopo d'impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- 5) causati direttamente da animali;
- 6) causati dal naturale deperimento, usura, deterioramento, logoramento, corrosione, ossidazione o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio;
- 7) da assestamenti, fessurazioni, distacco d'intonaci, di finiture, di cornicioni, di grondaie. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio, eventi atmosferici e sociopolitici;
- 8) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione;
- 9) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione;
- 10) determinati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- 11) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 12) conseguenti a mancata od anomala produzione e distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
- 13) determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- 14) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico;
- 15) a software;
- 16) a coperture pressostatiche, tendo e tensostrutture, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'esterno dei locali assicurati. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio ed eventi sociali e politici;
- 17) a strade e sentieri, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere;
- 18) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati, salvo quanto previsto alla garanzia "indennità aggiuntiva" del capitolo "Altre garanzie sempre operanti";
- 19) a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- 20) da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle verificatesi in occasione di traslochi;
- 21) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate;
- 22) dovuti a difetti noti al Contraente e/o Assicurato all'atto di stipulazione della polizza;
- 23) causati o subiti da impianti di irrigazione;
- 24) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- 25) a denaro, carte valori e titoli di credito, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto;
- 26) ad opere d'arte fisse di valore singolo superiore a Euro 10.000;
- 27) da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi garantiti dalla presente Forma di Garanzia, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, in eccedenza a Euro 5.000;
- 28) da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- 29) da acqua piovana ed allagamenti, in eccedenza a Euro 2.500 per sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni al contenuto ed alle parti interne dei fabbricati sino alla concorrenza delle somme assicurate rispettivamente per il fabbricato e il contenuto se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico o da sovraccarico di neve;
- 30) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- 31) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee

esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto al successivo punto b) del capitolo “Limiti di indennizzo o franchigie - Forma Elite”;

32) relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto nell'apposito paragrafo;

33) relativi a spese di ricerca e ripristino, salvo quanto previsto nell'apposito paragrafo.

Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento

In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, sono comprese le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro, **sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile, fermo quanto previsto al capitolo “Limiti di indennizzo o franchigie – Forma Elite”.**

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano:

- per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, **sino ad un massimo di Euro 4.000;**
- per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, **con un massimo di Euro 1.500.**

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative a impianti di irrigazione.

Nell'ambito della “Forma Elite” si intendono comprese anche le seguenti estensioni:

Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni

Per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi ed il denaro portati con sé dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano, **l'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa.**

L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso Terzi

L'impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, **fino ad un massimale di Euro 50.000**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e

spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, implosione, esplosione, scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza di Euro 10.000.**

Si precisa che, ai fini dell'operatività della garanzia, l'evento che ha cagionato danni a terzi deve originarsi da beni regolarmente assicurati in polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato medesimo.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Indennità aggiuntiva

A seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, all'Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell'indennizzo liquidabile, per le partite Fabbricato, Contenuto e Rischio locativo, a titolo di rimborso per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato;
- spese di perizia;
- perdita dei canoni di locazione non percepiti dall'Assicurato in qualità di locatore oppure dei canoni versati dall'Assicurato in qualità di locatario. I canoni di locazione saranno versati per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
- per spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico presente nel fabbricato dichiarato inagibile. Le spese saranno rimborsate per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
- per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro;
- spese per il rifacimento di documenti di famiglia;
- spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi.

Lastre

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimale di Euro 2.000, i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) determinati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- e) da gelo;
- f) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- g) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

La garanzia si intende operante per le lastre comprese nel fabbricato e/o nel contenuto se assicurata la relativa somma.

Limiti di indennizzo o franchigie – Forma Elite

- 1) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia assoluta indicata in polizza, ridotta a Euro 150 per i danni elettrici. La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori ed alle lastre.
- 2) S'intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:
 - a) Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in nessun caso l'Impresa pagherà somma maggiore a Euro 10.000;
 - b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, in nessun caso l'impresa pagherà somma maggiore a Euro 10.000.

5 - Condizioni particolari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza ed attivabili sia per la “Forma Classic” che per la “Forma Elite”)

Ricorso Terzi

In aggiunta a quanto stabilito al punto 1 “Rischi assicurati – Garanzia Base - Forma Classic” ed al punto “Ricorso Terzi - Forma Elite”, l'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza di un ulteriore massimale convenuto. Pertanto l'ammontare complessivo del risarcimento non potrà essere superiore alla somma indicata in polizza.

L'estensione ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, è prestata **entro il massimale complessivo stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.**

Rischio Locativo

L'Impresa assicura, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni diretti e materiali cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione, nei limiti della somma assicurata.

6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

7 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare dell'indennizzo è definito direttamente tra l'Assicurato/Contraente e l'Impresa.

Nell'eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

9 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6 - Obblighi in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri che seguono:

- **Fabbricato o rischio locativo**

si stima il relativo "valore a nuovo".

- **Contenuto**

si stima il relativo "valore a nuovo".

11 - Forma di assicurazione

L'assicurazione può essere stipulata, secondo quanto indicato in polizza, nella forma:

- Valore Intero oppure
- Primo Rischio Assoluto (per le partite Contenuto, Danni elettrici e Lastre).

12 - Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'ammontare del danno è così determinato:

- **Fabbricato o rischio locativo**

si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

- **Contenuto**

come differenza fra il "valore a nuovo" delle cose assicurate ed il "valore a nuovo" delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, fermi i limiti previsti.

L'Impresa inoltre:

- per i documenti personali pagherà le sole spese di rifacimento;
- per le carte valori pagherà il solo valore nominale indicato sulle stesse.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro, nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio all'Impresa. Se ciò non avviene, l'Impresa limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Tale ammontare non potrà comunque essere indennizzato in misura superiore al doppio del valore del fabbricato e/o del contenuto al momento del sinistro.

13 - Forma a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il fabbricato o per il rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il contenuto al valore di rimpiazzo, l'Impresa risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi previsti all'art. 2, lettera j) o art. 4 punto 4), l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

15 - Anticipo indennizzo

Se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro o del suo presunto importo e se l'indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 20.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

16 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

17 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

18 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell'Assicurato, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

19 - Limite massimo dell'indennizzo

Eccettuati i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché quanto previsto agli artt. 1 e 4 per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 66.766.210 INT. VERS.
PART. IVA 01329510159 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510159 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008